

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente

TRA

OPPONENTE

E

SOCIETA' S.A.S

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;

Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la **BANCA** (d'ora in avanti, **BANCA**) conveniva in giudizio **SOCIETA' s.a.s.** (d'ora in avanti, **SOCIETA'**), deducendo:

- che con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. xxxx/2021 del 21.12.2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. xxx/2018 del 6.3.2018, la **BANCA** veniva condannata a pagare alla **SOCIETA'** la somma di € 269.924,63, oltre accessori come per legge, a titolo di ripetizione di indebitto;

- che, originariamente, il tribunale sammaritano aveva condannato la **BANCA** a pagare la somma di € 289.615,91, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo;

- che, pertanto, a seguito della sentenza della corte distrettuale, in data 22.6.2022 la **BANCA** versava la sorta capitale e gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c.;

- che in data 19.6.2023 la **SOCIETA'** notificava precetto per l'importo di € 129.949,63, oltre accessori, rappresentato dagli interessi calcolati sulla sorta capitale in base al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.;

- che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, gli interessi di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. non erano che applicabili alle sole obbligazioni contrattuali, non anche a quelle extracontrattuali e a quelle, come la ripetizione di indebitto, derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento; - - che, peraltro, in nessuna delle sentenze del doppio grado di giudizio era indicato il tasso in base al quale computare gli interessi, indi per cui doveva essere applicato quello di cui al 1° comma dell'art. 1284 c.c.

Chiedeva, pertanto, previa sospensiva, dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere in via esecutiva.

Si costituiva la **SOCIETA'**, la quale eccepiva l'esistenza di un diverso indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il saggio degli interessi previsto per le transazioni commerciali era applicabile anche al di fuori dell'ambito contrattuale.

Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.

Senonché, con ordinanza del 12.1.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, in considerazione della giurisprudenza maggioritaria espressasi a favore della tesi dell'opponente, nonché della recente

rimessione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione, e, contestualmente, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 19.4.2024, previa concessione dei termini conclusionali, alla quale veniva introitata a sentenza.

Il Tribunale osserva.

L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In generale, va rammentato come, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato l'invalidità o l'inefficacia. In altri termini, la pretesa azionata in conformità al titolo esecutivo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione dello stesso e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione, chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 25 febbraio 1994 n. 1935, Cass., 23 marzo 1999 n. 2742, Cass., 1 giugno 2004 n. 10504, Cass., 19 dicembre 2006 n. 27159, Cass., 12 marzo 1992 n. 3007; Cass. n. 3850/2011).

Nel caso che occupa, l'opponente ha dedotto di avere estinto, mediante pagamento del 22.6.2022, la pretesa restitutoria dell'opposta, pari ad € 269.924,63, contenuta nella sentenza della corte distrettuale. L'opposta ha, tuttavia, intimato precetto sulla scorta del fatto che non le sarebbero stati restituiti gli interessi previsti per il ritardo nelle transazioni commerciali di cui al comma 4° dell'art. 1284 c.c.

Al riguardo, va rilevato che né la sentenza di primo grado né quella di appello hanno specificato il saggio degli interessi da applicare all'indebitato. In particolare, il Tribunale di S.M.C.V. ha condannato alla restituzione "oltre interessi nella misura del saggio legale dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo", mentre la Corte di Appello di Napoli ha utilizzato la più semplice espressione "oltre accessori".

Orbene, deve rammentarsi che in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale; né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284, co. 1, c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva (Cass. nn. 22457/2017, 20273/2024, 23846/2023).

Nel caso in questione, pertanto, l'estinzione del debito è correttamente avvenuta con la corresponsione degli interessi semplici.

Del resto, **seppure in attesa del pronunciamento sul punto delle Sezioni Unite civili**, la S.C., fatto salvo l'unico precedente contrario costituito da Cass. n. 61/2023, ha sempre ritenuto (cfr. Cass. n. 28409/2018) che il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applichi esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione. Testualmente: "Questa Corte... ritiene che l'incipit della disposizione normativa di cui al comma 4 dell'art. 1284 cod. civ. in effetti abbia la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma, correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto.

Va, anzitutto, notato come la locuzione utilizzata dal Legislatore sia omologa a quella presente nel comma 2 dell'art. 1284 cod. civ. afferente al computo del saggio degli interessi convenzionali, bensì pattuiti in astratto dalle parti ma non determinati in concreto nel loro tasso di computo.

Quindi, va rilevato come la struttura letterale della norma lumeggia che la proposizione iniziale d'anziché ritrascritta, proprio per la sua collocazione nella frase, regge la successiva disposizione circa il saggio d'interesse applicabile in conseguenza all'avvio della lite, lumeggiando il diretto collegamento tra la possibilità delle parti di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l'obbligazione fatta valere nella lite giudiziaria od arbitrale, situazione connaturata esclusivamente, nell'ambito delle fonti delle obbligazioni ex art. 1173 cod. civ., all'ipotesi dell'accordo contrattuale.

La disposizione in questione apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art 1224 cod. civ., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti.

Dunque e la struttura letterale della norma e la necessità di individuare un significato proprio della stessa, altrimenti inutile ripetizione, lumeggiano la funzione dell'incipit quale delimitazione all'applicabilità della disposizione in questione.

Un tanto esclude che la citata proposizione iniziale della norma de qua abbia natura di mero inciso per far salva l'autonomia delle parti - già fatta salva in apposita norma -, in una disposizione avente natura universale che correla il saggio d'interesse unicamente all'avvio della lite giudiziale per inadempienza ad obbligazione pecuniaria derivante da qualsiasi fonte.

L'opzione ermeneutica di questa Corte rimane confermata e, non già, inficiata dall'osservazione, che il Legislatore ebbe appositamente ad estendere anche al giudizio arbitrale l'applicazione della citata norma. Difatti, da un lato, appare perseguito lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e render svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità e, dall'altro, la disposizione del comma 4 dell'art. 1284 cod. civ., comunque anche in detto giudizio esplica i suoi effetti nei limiti d'anziché ricordati.

Infine, va considerata proprio la finalità deflattiva perseguita dal Legislatore con l'adozione degli interessi commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali siccome individuati ex comma 1 art. 1284 cod. civ..

Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempimento, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ. disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio.

Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 cod. civ., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento."

Interpretando le parole della S.C., se la regola è quella prevista dal 1284, co. 2, c.c., secondo cui anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale se le parti non hanno stabilito una misura diversa, è evidente che il comma 4, prevedendo che se le parti non hanno determinato la misura del saggio si applica non quello legale ma quello previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali, costituisca eccezione a tale regola e non possa che applicarsi solo laddove ci può essere un accordo, ovvero nei contratti.

In tal senso, si pone anche Cass. n. 14512/2022, per la quale la regola di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale.

In conclusione, l'opposizione va accolta, dovendo dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere a esecuzione.

La sussistenza del contrasto giurisprudenziale, peraltro all'esame delle S.U., giustifica la compensazione totale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e dichiara l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere a esecuzione forzata;
- b) compensa integralmente le spese di lite.

Benevento, 21.4.2024.

IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo

L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. "firma digitale" [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.

EX PARTE